



PARERE MOTIVATO
n. 151 del 25 NOVEMBRE 2015

Oggetto: **Comune di ZEVIO (VR). Piano degli Interventi 3° fase.**
Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



La Commissione VAS si è riunita in data 25 novembre 2015 come da nota di convocazione in data 23 novembre 2015 ns. prot. gen. 476382/71.03.

ESAMINATA la documentazione sotto elencata trasmessa dal Comune di Zevio (VR) con nota prot. n. 4281 del 05.03.15, acquisita al protocollo regionale al n. 153991 del 13.04.15, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità del Piano degli Interventi: 3° fase – Comune di Zevio -:

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- DCC n. 9 del 26.02.15 di adozione del Piano;
- Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale.

CONSIDERATO che da una verifica della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 192833 del 07/05/2015, un'integrazione di quanto addotto.

VISTA la documentazione integrativa prodotta, sotto elencata, a seguito delle integrazioni richieste dalla Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), il Comune di Zevio (VR) ha fatto pervenire con nota prot. n. 11767 del 23/06/2015 acquisita al prot. regionale n. 271508 del 01/07/2015:

- Elaborato Rapporto Ambientale Preliminare;
- Elaborato Valutazione di Incidenza Ambientale;
- Allegati F e G sottoscritti.

CONSIDERATO che con nota prot n. 275021 del 03/07/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Provincia di Verona
- Comune di Caldiero
- Comune di Belfiore
- Comune di Oppeano
- Comune di San Giovanni in Lupatoto
- Comune di San Martino Buon Albergo
- Comune di Palù
- Comune di Ronco all'Adige
- Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona
- Autorità di Bacino del Fiume Adige
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
- Istituto Regionale Ville Venete
- Azienda Ulss n. 21 Legnago
- Arpav Dipartimento di Verona
- Consorzio di Bonifica Veronese
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

CONSIDERATO che con nota prot n. 192833 del 07/05/2015, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.



CONSIDERATO che con nota prot 276461 del 06/07/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni ha inviato ulteriore richiesta integrazioni Vinca.

VISTA la documentazione integrativa sotto elencata pervenuta dal Comune di Zevio (VR) con nota prot. n. 15388 del 24/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 344596 del 26/08/2015 :

- DCC n. 142 del 20/08/2015 presa d'atto dei pareri degli enti competenti, delle controdeduzioni e del parere del valutatore;
- Valutazione di Incidenza ambientale integrata;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini sono pervenute 11 osservazioni e 2 pareri di enti e che nessuna osservazione interessa il rapporto ambientale o ha attinenza con problematiche ambientali.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- L'Autorità di Bacino del fiume Adige con pec prot. n. 0002566 del 21/09/2015 acquisita al prot. regionale n. 377019 del 21/09/2015 ha fatto pervenire il seguente parere:

Si premette che la documentazione è stata consultata facendo riferimento all'area complessiva del territorio comunale, al fine di un migliore inquadramento delle dinamiche territoriali e ambientali, in considerazione del fatto che solamente l'area posta sulla sinistra idrografica e quella ricompresa tra gli argini maestri del fiume Adige rientrano nel territorio di competenza della scrivente (ca. il 21% della superficie comunale).

Sono stati valutati sia gli interventi presentati negli elaborati messi a disposizione sia le modifiche delle norme tecniche operative (artt 3.10 – 4.5 – 5.16 – 5.19 – 5.25 – 5.29 – 5.30 – 5.31 – 6.21 – 6.22 – 6.23).

Per quanto riguarda i primi non sono state rilevate incidenze sulle componenti ambientali presenti né eventuali effetti significativi derivanti dalla loro attuazione in quanto non ricompresi in aree pericolose dal punto di vista idraulico o poste in aree allagabili. In relazione alle modifiche delle norme tecniche operative, le stesse non collidono con i contenuti delle NTA del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Adige (PAI).



Inoltre si vuole comunicare che è in fase di avanzata redazione il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), elaborato in attuazione della Direttiva 2007/60/CE principalmente volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana nonché a ridurre i possibili danni all'ambiente, al patrimonio culturale e alle attività economiche connesse con i fenomeni in questione. Allo stato attuale si è provveduto alla predisposizione delle mappe di allagabilità e del rischio di alluvioni, previste dall'art. 6 della citata Direttiva, secondo i tre scenari di bassa, media ed elevata probabilità, legati al tempo di ritorno dell'evento (30, 100 o 300 anni). Tali mappature sono state adottate ai soli fini dei successivi adempimenti comunitari, ma, pur non risultando cogenti, possono costituire comunque un'utile informazione nel campo della difesa idraulica del territorio. Il contenuto della documentazione prodotta e delle mappe delle altezze idriche e del rischio è scaricabile e consultabile alla pagina: [http://www.alpiorientali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=247;](http://www.alpiorientali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=247) dalla consultazione nella pagina indicata del foglio P04 emerge che gli interventi proposti non sono ricompresi in aree a rischio idraulico e, pertanto, gli interventi indicati risultano essere coerenti con lo strumento pianificatorio sovraordinato segnalato.

Relativamente alle altre componenti/matrici ambientali presenti non si rilevano incidenze particolari né eventuali effetti significativi sulle stesse derivanti dall'attuazione delle azioni Piano in oggetto. Pertanto, alla luce delle considerazioni riportate, non si ritiene necessario sottoporre il Piano degli Interventi (3° fase) del comune di Zevio (VR) al processo di Valutazione Ambientale Strategica.



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- Il Comune di San Giovanni Lupatoto con pec acquisita al prot. regionale n. 391795 del 30/09/2015 ha fatto pervenire il seguente parere:

A seguito dell'analisi della documentazione relativa al Piano degli Interventi 3° fase del Comune di Zevio (Adozione D.C.C. n. 9 del 26.02.2015) ed alla relativa Verifica di Assoggettabilità dello stesso, l'Ufficio tecnico ha rilevato la possibilità del verificarsi di effetti ed impatti significativi sull'ambiente causati dal carico insediativo che si andrà a generare sul territorio del Comune di San Giovanni Lupatoto a seguito dei nuovi interventi di espansione residenziale-commerciale-produttiva in previsione del Comune di Zevio.

La 3° fase del Piano degli Interventi del Comune di Zevio riguarda l'inserimento di nn. 10 interventi puntuali con relativa Scheda Norma, la correzione di errori cartografici riscontrati nel PI approvato, l'aggiornamento delle Norme Tecniche Operative e del Registro dei crediti edilizi, l'istituzione del Registro Fondiario e la riduzione della zona EA-Agricola periurbana a ovest del capoluogo.

Nello specifico l'Ufficio tecnico ha analizzato le tipologie di trasformazione delle destinazioni d'uso, i carichi insediativi - volumetrici, gli standard urbanistici e le mitigazioni previste dal P.I. relativamente agli interventi puntuali in prossimità dei confini comunali di San Giovanni Lupatoto.

In particolare con la Scheda Norma n. 14-09 si individua un nuovo comparto C2B residenziale semilestensivo di progetto, con superficie di 3.200 mq, localizzato lungo via Palustrella. L'ambito in oggetto non sembra inserirsi correttamente all'interno delle aree di espansione indicate dalle linee preferenziali di sviluppo residenziale del P.A.T. vigente, in quanto ricade nelle vicinanze di una linea preferenziale di sviluppo insediativo con destinazione d'uso commerciale e di una linea preferenziale di sviluppo insediativo con destinazione d'uso servizi. Secondo le Norme Tecniche Operative del P.I. per la zona C2B oltre alle destinazioni residenziali sono ammesse, ai sensi della L.R. n. 50/2012, anche medio piccole strutture di vendita fino a 1.500 mq. L'inserimento all'interno dell'ambito di eventuali destinazioni commerciali non è valutato sulla base dei possibili effetti ed impatti che si andrebbero a generare sull'ambiente circostante e sulla viabilità esistente, insufficiente oggi per sostenere ulteriori carichi urbanistici. Non sembrano essere previste inoltre sufficienti azioni di mitigazione ambientale ad eccezione dell'allargamento della strada "via Palustrella" esclusivamente per il tratto prospiciente l'ambito in oggetto. Ci troviamo inoltre in previsione, a ridosso del confine, un carico urbanistico pesante fatto di funzioni miste commerciali, residenziali prive di adeguati servizi ed a ridosso di una viabilità esistente, Via Palustrella, incapace di sopportare il conseguente indotto. Si tratta infatti di una viabilità stretta che non permette un transito importante di veicoli generato da funzioni di attrazione importanti come quelle commerciali e residenziali. Inoltre nella quantificazione per l'intervento delle aree a standard (512 mq) non viene specificata la quota della parziale monetizzazione.

La Scheda Norma n. 14-03 individua un nuovo lotto B3 Residenziale estensivo di completamento, con volumetria di progetto di 3.360 mc, in località Campagnola. Non è comprensibile il valore quantificato in 0 mq relativo alla Superficie agricola trasformata, in quanto l'ambito in oggetto, secondo il P.A.T. vigente, ricade all'interno



dell'area agricola e non all'interno dell'area consolidata. Inoltre nella quantificazione delle aree a standard (672 mq) non viene specificata la quota della parziale monetizzazione. Il nuovo carico insediativo andrà a gravitare in particolar modo sul centro abitato di Raldon senza considerare e valutare la carenza di servizi presenti sul territorio e l'ineadeguatezza della rete viabilistica esistente.

La Scheda Norma n. 14-08 prevede un nuovo comparto D4A Commerciale di progetto ed una nuova area C3A Attrezzature pubbliche ERP, rispettivamente con superficie di 4.000 mq e 3.700 mq, in località Campagnola.

Questo intervento appare non conforme con le previsioni del P.A.T. vigente in quanto per l'area è prevista una linea preferenziale di sviluppo residenziale e non un'espansione di tipo commerciale come previsto all'art. 5.17 "Zona D4A- Commerciale di progetto" (nuovo articolo inserito nelle NTO del PI) che consente altresì l'insediamento di medie strutture di vendita fino a 1.500 mq. L'inserimento all'interno dell'ambito di destinazioni commerciali non è valutato sulla base dei possibili effetti ed impatti che si andrebbero a generare sul tessuto edilizio esistente, sulla rete dei sottoservizi, sull'ambiente circostante e sulla viabilità esistente, insufficiente oggi per sostenere ulteriori carichi urbanistici ed aumenti di traffico.

Non è inoltre comprensibile il valore quantificato in 0 mq relativo alla Superficie agricola trasformata, in quanto l'ambito in oggetto, secondo il P.A.T. vigente, ricade all'interno dell'area agricola e non all'interno dell'area consolidata.

Si riscontra un' incongruenza sulla denominazione dell'area a destinazione Attrezzature pubbliche ERP - Zona C3A (viene riportata nella Scheda Norma una zona "F1C" non ricompresa all'interno delle NTO del PI).

Si ritiene opportuno evidenziare che, per l'area in oggetto, nella Valutazione Ambientale Strategica del PAT vigente erano stati valutati gli impatti conseguenti ad una trasformazione di tipo residenziale e non ad una trasformazione anche di tipo commerciale.

La Scheda Norma n. 14-04 individua un ampliamento della zona D1A produttivo di completamento, con area edificabile di 10.000 mq, situata nelle vicinanze della località Campagnola:

L'ambito in oggetto, pur localizzandosi a ridosso dell'area produttiva consolidata, va ad occupare una parte del territorio che non è ricompresa all'interno delle aree di espansione indicate dalle linee preferenziali di sviluppo produttivo del P.A.T. vigente.

Non si ritiene opportuno ampliare ulteriormente l'ambito produttivo in un'area ad alta fragilità e criticità dell'ecosistema ambientale, la zona di cava, all'interno della quale sono già previsti consistenti interventi di espansione produttiva (Scheda Norma n. 14-05 con 12.455 mq) che andranno a gravitare su una zona di territorio priva di servizi e di adeguate dotazioni infrastrutturali. Inoltre all'interno delle Schede Norma non vengono quantificate le aree a standard e viene riportata solamente una generica "monetizzazione" non quantificata e specificata.

E' un ambito territoriale per il quale quindi è prevista una importante azione di ampliamento di zone produttive esistenti o meglio vere e proprie espansioni il cui impatto sarà sicuramente rilevante sotto il profilo della viabilità esistente e sotto il profilo ambientale. Si evidenzia che, nella Scheda Norma n. 14-04 di espansione produttiva, non sono previste alcune misure di mitigazione e compensazione ambientale.

Non è inoltre comprensibile il valore quantificato in 0 mq relativo alla Superficie agricola trasformata, in quanto l'ambito in oggetto, secondo il P.A.T. vigente, ricade all'interno dell'area agricola e non all'interno dell'area consolidata, determinando quindi un' ulteriore consumo di suolo.



Molteplici interventi previsti con la 3° fase del PI di Zevio non sembrano pertanto essere conformi agli obiettivi ed alle azioni previste dal P.A.T. vigente di Zevio, e si suppone che le stesse azioni non siano state valutate anche nella Valutazione Ambientale Strategica relativa allo stesso P.A.T..

Per quanto sopra espresso *si ritiene quindi necessaria l'attivazione di una specifica procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il Piano degli Interventi : 3° fase del Comune di Zevio, anche per poter verificare la conformità con il P.A.T. vigente ed il relativo Rapporto Ambientale.*

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 170/2015 in data 21.10.2015 del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV).

CONSIDERATO che il Responsabile Comunale ha fatto pervenire dichiarazione, attestante che entro i termini sono pervenute 11 osservazioni e che nessuna osservazione interessa il Rapporto Ambientale o ha attinenza con problematiche ambientali

CONSIDERATO che il Piano degli Interventi in esame è composto di n. 10 schede norma, individuate singolarmente nell'elaborato del Rapporto Ambientale.

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV -, in data 25 novembre 2015, dalla quale risulta che, esaminati gli atti, ritiene che le schede norma proposte n. 14.04, 14.05 e 14.09, debbano essere maggiormente approfondite, nella fase di attuazione degli interventi, in particolare relativamente agli effetti relativi alla viabilità e alla salute umana, attraverso l'individuazione di elementi di mitigazione.

Alla luce di quanto su esposto, si ritiene che il P.I. 3° fase - Comune di Zevio (VR), non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione degli interventi, le schede norma n.14.04, 14.05 e 14.09 dovranno essere assoggettate a Verifica di Assoggettabilità a VAS, inoltre, dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare e alle prescrizioni VInCA.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano degli Interventi 3° fase - Comune di Zevio (VR), in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.



In fase di attuazione degli interventi, le schede norma n.14.04, 14.05 e 14.09 dovranno essere assoggettate a Verifica di Assoggettabilità a VAS, inoltre, dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare e alle prescrizioni VInCA di seguito riportate:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
2. di vietare lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori";
3. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 ovvero di garantire la disponibilità di superfici di equivalente idoneità per tali specie all'interno delle aree soggette a trasformazione;
4. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
5. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
6. di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza i dati previsti dal paragrafo 4 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 e la data di avvio e di conclusione di ciascun intervento in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e, qualora non si provveda alle suddette comunicazioni o le stesse diano evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
7. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
8. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;
9. di trasmettere all'autorità regionale per la valutazione di incidenza la seguente documentazione, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, anche in adeguamento alle presenti prescrizioni:
 - a. il dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.1, comprensivo del metadato secondo lo standard INSPIRE.

RACCOMANDA all'Autorità competente per l'approvazione del progetto in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente integralmente la documentazione presentata (firmata con firma elettronica qualificata o certificata) e comprensiva di:



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- il dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.1, comprensivo del metadato secondo lo standard INSPIRE.”

Si prescrive, inoltre, di provvedere all'aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano degli Interventi, che consideri anche tutte le diverse fasi di attuazione del Piano stesso.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 9 pagine.